Il Ministero del turismo

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI CONTRIBUTO
A VALERE SULLA QUOTA PARI AL 20% DELLE RISORSE DEL
FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO DI CONTO CAPITALE
2026 - 2028

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177 recante il "*Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (GU n. 284 del 5-12-2023), ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 24 novembre 2023 al n. 1539;

VISTO il decreto ministeriale n. 184611 del 20 settembre 2024, pubblicato sulla GURI del 4 dicembre 2024, recante "*Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero del turismo, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177*";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia pubblica amministrativa*" e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "*gli atti amministrativi anche in natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elementi essenziale dell'atto stesso*";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*;

Ministero del Turismo - Interno - Protocollo - DG Valorizzazione - REG_GEN - 62932 - 28/04/2026 12:32

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."*, e in particolare l'articolo 37 sulla "*Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi*";

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice unico di progetto (CUP);

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che prevede la nullità degli atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, non identificati dal Codice unico di progetto;

VISTO l'articolo 5 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ai sensi del quale le fatture relative all'acquisizione di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2024, registrato alla Corte dei Conti al n. 1452 in data 8 ottobre 2024, con il quale il Dott. Federico Amedeo Lasco è stato nominato Direttore Generale della Direzione Generale Promozione, investimenti e innovazione per il turismo del Ministero del turismo;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"*, e, in particolare, l'articolo 1, che ai commi 366 e 368 istituisce nello stato di previsione del Ministero del turismo, rispettivamente, il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale;

VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028*", pubblicata in GU Serie Generale n.301 del 30 dicembre 2025 - Suppl. Ordinario n. 42, che ha, tra l'altro, modificato le modalità per l'attuazione e il riparto delle risorse in esame di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234;

VISTO l'art. 1, comma 369, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'art. 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, secondo il quale "*con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonché di riparto dei medesimi Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo del presente comma definisce modalità di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al*

decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonché le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi";

VISTO l'art. 1, comma 369 bis, della citata legge 30 dicembre 2021, n. 234, introdotto dall'art. 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante *"Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresì uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonché le modalità di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369"*;

VISTA la citata legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha rifinanziato il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente con una dotazione pari a euro 25.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028 e il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale con una dotazione pari a euro 14.225.000,00 per ciascuna delle annualità 2026 e 2027 e pari a euro 13.750.000,00 per l'annualità 2028;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2025, pubblicato in GU Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025 - Suppl. Ordinario n. 43 - Volume III, con il quale è stata disposta la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministero del turismo, concernente l'individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2026 e nel triennio 2026-2028, prot. n. 279782 del 30/12/2025, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026 al n. 124;

VISTA la Direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2026 del Ministero del turismo del 14 gennaio 2026 prot. n. 3801, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 26 febbraio 2026, al n. 188, recante la gestione delle risorse economico-finanziarie, iscritte nello stato di previsione del Ministero del turismo (Tabella 16) per l'anno finanziario 2026 e la relativa identificazione dei Centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Ministro del turismo prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 16 aprile 2026 al numero 391, recante le *"Disposizioni applicative per l'attuazione e il riparto delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente e del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, commi 366 e 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234"* e, in particolare, l'articolo 5 rubricato "*Ripartizione, assegnazione e monitoraggio delle risorse del Fondo di conto capitale*";

VISTO l'Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale – annualità 2026-2028, prot. n. 43832 del 26 marzo 2026, con il quale sono stati definiti gli indirizzi politico-amministrativi di natura programmatica da attuare nelle determinazioni volte all'individuazione degli interventi e alla ripartizione dei fondi stanziati per il triennio 2026-2028;

VISTO il Piano strategico del Turismo 2023-2027, approvato dalla X Commissione della Camera (attività produttive, commercio e turismo), nonché dalla IX Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) del Senato in data 17 maggio 2023, approvato in via definitiva dal Consiglio del Ministri nella seduta del 17 luglio 2023;

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L del 15 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del sopracitato decreto ministeriale prot. n. 39068 del 18 marzo 2026, in coerenza con quanto stabilito dalla legge di bilancio, il Ministro del turismo destina le risorse stanziate sul FUNT di conto capitale, attribuite per la quota dell'80% per iniziative cofinanziate dalle Regioni e per la quota del 20% per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo, all'attuazione degli indirizzi programmatici previsti nell'Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale – annualità 2026-2028, prot. n. 43832 del 26 marzo 2026;

RITENUTO di procedere alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulla quota 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, individuando, tra le altre cose, modalità e termini per la presentazione delle istanze;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'Atto di programmazione del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale – annualità 2026-2028, prot. n. 43832 del 26 marzo 2026, la quota destinata alle iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo è pari a euro 2.645.000,00 per l'annualità 2026, a euro 245.000,00 per l'annualità 2027 e a euro 2.650.000,00 per l'annualità 2028;

È DISPOSTO

Articolo 1

(Presentazione delle proposte progettuali a valere sulla quota 20%)

1. Al fine di accedere al contributo a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, il soggetto proponente potrà presentare istanza a decorrere dal 30/04/2026 ed entro il 30/05/2026, esclusivamente tramite piattaforma informatica, a pena di irricevibilità.
2. In fase di compilazione dell'istanza sulla piattaforma informatica sarà richiesto di allegare, a pena di irricevibilità della domanda, la seguente documentazione obbligatoria, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:
   a) Lettera di presentazione dell'intervento, firmata digitalmente, recante l'indicazione delle finalità che si intendono perseguire in ambito turistico, nonché l'importo del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, del soggetto beneficiario e dell'eventuale soggetto attuatore;
   b) Relazione tecnica o studio di fattibilità recante la descrizione particolareggiata dell'intervento, modalità previste per la sua attuazione, localizzazione dell'intervento, gli obiettivi e le finalità dello stesso, target, risultati attesi in modo da evidenziarne la valenza turistica, la sostenibilità, la ricaduta sul territorio, le iniziative di comunicazione e di promozione dell'intervento e l'effettiva visibilità che gli interventi garantiscono al Ministero del turismo, come specificato negli atti di programmazione, nonché la coerenza con gli indirizzi programmatici di cui agli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026;

c) Cronoprogramma dell'intervento, firmato digitalmente, con data di inizio e fine dei lavori, dal quale si evincano temporalmente le singole fasi di svolgimento dello stesso (progettazione, esecuzione, collaudo e rendicontazione);
d) Piano finanziario dell'intervento, firmato digitalmente, suddiviso nella parte entrata, con specifica delle fonti di copertura delle spese e dei soggetti vincolati giuridicamente, e nella parte uscita, con specifica delle voci di costo dell'intervento;
e) Codice Unico di Progetto (CUP) il cui dettaglio può essere scaricato direttamente dal sistema CUP, gestito dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri;
f) Atto giuridicamente vincolante attestante la quota di cofinanziamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: delibere (DG), determine dirigenziali (DD), atto del rappresentante legale (RL), atto del consiglio di amministrazione (CDA)), debitamente sottoscritto, riportante i relativi estremi di identificazione;
g) Dichiarazione dei flussi finanziari che riporti Conti di tesoreria / conti correnti e il soggetto/soggetti intestatario/i o abilitati, firmata digitalmente;
h) Modello autocertificazione antimafia, firmata digitalmente;
i) Atto di delega firmato digitalmente, qualora necessario;
j) Documento di identità, in corso di validità, del titolare o del legale rappresentante o delegato.

3. Trascorso il termine per la presentazione delle domande, la Direzione Generale Promozione, investimenti e innovazione per il turismo, acquisite le istanze di ammissione al contributo, procede alla valutazione della ricevibilità delle stesse. Qualora le istanze presentino irregolarità non sanabili rispetto a quanto disposto dal presente Avviso e/o dalla normativa di riferimento, le stesse verranno considerate irricevibili. Le irregolarità ritenute non sanabili (istanze non ricevibili) sono:
   - l'invio della domanda con modalità difformi da quanto previsto dal presente Avviso;
   - l'assenza anche di uno solo dei documenti obbligatori di cui al comma 2 del presente articolo;
   - la mancata osservanza delle prescrizioni di presentazione degli allegati obbligatori.
4. L'esito negativo della predetta valutazione determina l'irricevibilità dell'istanza, di cui verrà data comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990.
5. Le domande ritenute ricevibili saranno trasmesse, a cura della Direzione Generale Promozione, investimenti e innovazione per il turismo, alla Commissione interna di valutazione di cui all'art. 9, la quale opera secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente Avviso.
6. La Commissione, ad esito della verifica di ammissibilità degli interventi, predispone gli elenchi delle domande ammissibili, con il relativo importo concesso e delle domande inammissibili, con relativa motivazione di inammissibilità; la graduatoria finale di merito, redatta dalla Commissione, sarà trasmessa al Segretario generale e alla Direzione Generale Promozione, investimenti e innovazione per il turismo.
7. Le proposte di decreto di concessione sono predisposte dalla Direzione Generale Promozione, investimenti e innovazione per il turismo e trasmesse al Segretario generale per il successivo inoltro alla Segreteria del Ministro.
8. La Direzione Generale Promozione, investimenti e innovazione per il turismo, ad esito degli atti di concessione, provvede all'adozione degli atti di impegno e di trasferimento delle risorse.
9. Le eventuali successive comunicazioni, riguardanti informazioni, rendicontazioni e qualsiasi altro elemento utile, avvengono solo ed esclusivamente mediante piattaforma informatica.

Articolo 2

(Valutazione delle proposte a valere sulla quota 20%)

1. La Commissione provvede alla valutazione degli interventi proposti, verificando la congruità degli stessi con le finalità e gli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 dell'Atto di programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026 e altresì valutando la finalità turistica dell'intervento, considerando, anche, gli obiettivi del Piano strategico del Turismo 2023-2027.
2. La Commissione valuta, altresì, l'effettiva visibilità che la proposta progettuale garantisce al Ministero del turismo, come previsto dall'art. 5, comma 5 dell'Atto di programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026.
3. In sede di valutazione, la Commissione provvede ad attribuire un punteggio a ciascuna delle proposte progettuali ricevute, sulla base dei criteri di cui all'art. 3 del presente Avviso, determinandone l'ammissibilità o meno della proposta di intervento, al finanziamento.
4. La Commissione svolge l'analisi del progetto con riferimento alla normativa in materia di aiuti di Stato, dando conto della sussistenza o assenza di profili di aiuto di Stato e fornendo, in caso di configurabilità del progetto come aiuto di Stato, le indicazioni di merito e procedurali per l'attuazione dello stesso in coerenza con la normativa richiamata.

Articolo 3

(Criteri di valutazione delle proposte progettuali a valere sulla quota 20%)

1. La Commissione, in sede di valutazione delle proposte pervenute a valere sulla quota pari al 20% delle risorse del Fondo di conto capitale, procede, al fine di dichiararle ammissibili al finanziamento, all'attribuzione di un punteggio sulla base dei criteri di seguito riportati, desumibili chiaramente ed in modo dettagliato dalla relazione dell'intervento, atta a specificare la tipologia di intervento proposto:
   a) Attinenza con le finalità e gli obiettivi del Fondo unico nazionale per il turismo di cui agli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione di conto capitale prot. n. 43832 del 26 marzo 2026 e attinenza alla finalità turistica dell'intervento, considerando, anche, gli obiettivi del Piano strategico del Turismo 2023-2027 (fino a 10 punti);
   b) Capacità di promuovere la destagionalizzazione e il riequilibrio dei flussi turistici, valorizzando territori meno conosciuti, borghi, aree montane e interne e siti di interesse culturale e naturalistico (fino a 10 punti);
   c) Capacità di generare ricadute economiche positive sul mercato locale e nazionale, a beneficio del tessuto economico e sociale del territorio e dei territori limitrofi (fino a 10 punti);
   d) Capacità di concorrere alla promozione del turismo d'impresa, del Made in Italy e della Destinazione Italia, anche mediante la valorizzazione del patrimonio industriale, produttivo e del "saper fare" italiano (fino a 10 punti);
   e) Qualità, sostenibilità ambientale e accessibilità dell'intervento, con particolare riguardo all'adeguamento dell'offerta ai bisogni diversificati dei visitatori, incluse le persone con disabilità (fino a 10 punti);
   f) Valorizzazione della parità di genere e capacità di incrementare l'occupazione giovanile nelle destinazioni interessate (fino a 10 punti);
   g) Contenuto innovativo e tecnologico dell'intervento, volto ad incrementare la digitalizzazione delle destinazioni, lo Smart Tourism o il turismo 4.0 inteso quale forma di turismo intelligente, modellato dalle nuove tecnologie per prenotazioni, trasporti, alloggi, visite guidate e gestione dei flussi (fino a 10 punti).

Articolo 4

(Attribuzione dei punteggi e redazione della graduatoria finale)

1. Sono collocate in graduatoria le proposte degli interventi che nella valutazione abbiano ottenuto un punteggio pari almeno a 35 punti su 70. Sono finanziabili le proposte utilmente collocate in graduatoria, nei limiti dello stanziamento. A parità di punteggio complessivo, prevalgono le proposte che presentano un punteggio più elevato nell'ambito dei criteri b), d) ed e) di cui all'articolo 3 del presente Avviso. In caso di ulteriore parità, si procede in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Per la realizzazione degli interventi che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 35 punti, può essere assegnato un contributo pari sino al 75% del costo totale del progetto, compatibilmente con le risorse a disposizione e in coerenza, se del caso, con la normativa in materia di aiuti di Stato.
3. La Commissione, sulla base delle risultanze della valutazione effettuata, può stabilire l'assegnazione di un ammontare inferiore rispetto al contributo richiesto dal soggetto proponente e tenuto conto anche della normativa in materia di aiuti di Stato, laddove applicabile.
4. A garanzia della completa realizzazione dell'intervento proposto, qualora la Commissione interna di valutazione abbia deliberato l'assegnazione di un contributo inferiore, rispetto all'importo richiesto dal soggetto proponente, quest'ultimo si impegna a trasmettere, ad esito dell'ammissione al finanziamento, entro 10 giorni e comunque prima del Decreto di concessione, l'atto giuridicamente vincolante attestante la copertura finanziaria, a proprio carico, dell'importo eccedente la quota concessa.

Articolo 5

(Beneficiari del contributo a valere sulla quota 20%)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Atto di programmazione delle risorse del Fondo unico nazionale del turismo di conto capitale, prot. n. 43832 del 26 marzo 2026, i soggetti beneficiari della misura sono:
   a) Le amministrazioni territoriali e gli enti pubblici, compresi i loro enti strumentali (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 118/2011), quali Regioni, Comuni, Unioni di Comuni, Città metropolitane, Comunità montane, enti parco nazionali e regionali, agenzie regionali e altri soggetti pubblici;
   b) I concessionari di beni pubblici;
   c) Le istituzioni culturali ed universitarie di diritto pubblico, comprese le università e gli enti pubblici di ricerca (ai sensi del D.Lgs. 218/2016), anche in forma aggregata;
   d) Le fondazioni che svolgono la propria attività istituzionale nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione prot. n. 43830 del 26 marzo 2026;
   e) Le associazioni che abbiano lo scopo statutario o l'atto costitutivo coerenti con le finalità del Fondo Unico nazionale del turismo e che svolgano la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati nell'articolo 3, comma 2, lettera e) dell'Atto di programmazione prot. n. 43830 del 26 marzo 2026;
   f) Le federazioni sportive;

g) Gli enti del terzo settore iscritti al RUNTS, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

h) I comitati formalmente costituiti, dotati di personalità giuridica o comunque riconosciuti ai sensi delle normative vigenti, che svolgono la propria attività associativa nei settori di attività di promozione del sistema turistico territoriale individuati negli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione prot. n. 43830 del 26 marzo 2026;

i) Soggetti in partenariato pubblico-privato formalizzati ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., o mediante convenzioni tra soggetti pubblici e privati a finalità turistica;

j) Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

2. Possono presentare istanza i soggetti, di cui al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver riportato, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, condanne con sentenze passate in giudicato, non siano stati destinatari di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né abbiano riportato condanne ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. per gravi reati in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidano sulla professionalità morale del richiedente, ovvero, per delitti consumati o tentati di cui agli Artt. 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1, 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II Tit. 2 del cp., ovvero per ogni altro delitto da cui derivi quale pena accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- non essere soggetto a sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9 co. 2 lett. c. del D.lgs. n. 231/2001, qualora sia società o associazione;
- non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire, fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
- essere in regola con la normativa antimafia, ove applicabile, in particolare attestando la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii;
- che si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non si trovino in stato di liquidazione o di fallimento o di altre procedure concorsuali e di non aver presentato domanda di concordato;
- che siano in regola con i contributi fiscali e previdenziali, ove dovuti.

Il richiedente si impegna a comunicare ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti che intervenga successivamente alla presentazione dell'istanza, per le eventuali verifiche e valutazioni da parte del Ministero del Turismo.

3. Qualora le agevolazioni a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, configurino aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, par. 1, del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, esse verranno concesse ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023. Ai fini della concessione saranno, pertanto, richieste, ove necessario, le informazioni e la documentazione atte alla verifica del rispetto delle condizioni stabilite dai suddetti regolamenti.

Articolo 6

(Interventi e spese ammissibili inerenti al contributo a valere sulla quota 20%)

1. Sono ammissibili al finanziamento gli interventi di investimento in coerenza con le finalità e gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 dell'Atto di programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026 e, in particolare, tra gli altri:

   a) Costruzione o recupero di infrastrutture legate al turismo di impresa e MICE;
   b) Interventi per migliorare l'accessibilità fisica, digitale e ambientale delle destinazioni turistiche e per qualificare la fruibilità dei percorsi all'aria aperta, anche attraverso l'installazione di dispositivi di informazione e orientamento;
   c) Lavori per migliorare l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale delle strutture;
   d) Progetti volti a promuovere l'allungamento della stagione turistica e la migliore distribuzione dei flussi turistici sul territorio tramite lo sviluppo di azioni incentivanti i settori dei servizi del turismo e di quelli strettamente connessi;
   e) Investimenti per percorsi turistici e infrastrutture con un impatto positivo sul turismo tali da favorire l'integrazione della filiera e quella territoriale, nonché idonei a rendere strutturale la crescita economica legata al turismo di un territorio;
   f) Percorsi turistici identitari riconoscibili all'estero sviluppando la rete tra le imprese e i territori, con particolare riferimento al turismo di impresa, alla valorizzazione del Made in Italy, diretti in special modo alla fruizione del patrimonio industriale e produttivo tramite percorsi esperienziali legati al "saper fare" italiano, iniziative di narrazione identitaria delle filiere produttive e progetti integrati che coinvolgano reti di imprese e distretti produttivi.

2. Le spese ammissibili comprendono le spese funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui al comma 1, ivi comprese le spese di progettazione. Tra le spese funzionali, entro la percentuale massima del 10% dell'importo concesso, possono essere ricomprese quelle relative all'acquisizione di servizi specialistici, costi del personale e spese generali.
3. Tutte le spese di cui al presente articolo devono essere puntualmente dettagliate, per singola voce e categoria, nel Piano finanziario allegato alla domanda di contributo. Il dettaglio analitico del Piano finanziario costituisce elemento essenziale ai fini dell'istruttoria e garantisce la piena coerenza tra l'atto di concessione e la successiva fase di rendicontazione.
4. Per gli interventi strutturali a realizzazione pluriennale, i contributi possono essere concessi anche per singoli lotti funzionali.
5. Gli interventi devono concludersi entro il 31 dicembre 2028, ai sensi dell'articolo 5, comma 11, dell'Atto di programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026. Non possono essere prese in considerazione richieste di proroga che vadano oltre tale termine.

Articolo 7

(Obblighi del soggetto beneficiario)

1. Il soggetto beneficiario del progetto è tenuto ad adempiere ai seguenti obblighi:

   a) Realizzare le attività nel rispetto della relazione o studio di fattibilità e del cronoprogramma procedurale entro il termine del 31/12/2028, in coerenza con quanto stabilito dal presente Avviso, nonché dall'Atto di programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026;
   b) Attestare la regolare esecuzione dell'intervento finanziato;

c) Rendicontare le spese sostenute mediante fatture quietanzate con copia dei bonifici recanti obbligatoriamente l'indicazione del CUP dell'intervento;

d) Rispettare la normativa nazionale ed europea applicabile al progetto, ivi compresa quella in materia di appalti pubblici, trasparenza e aiuti di Stato, laddove applicabile;

e) Ai fini del monitoraggio degli interventi a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, alimentare il sistema di monitoraggio della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e, con particolare riguardo alle modalità attuative di comunicazione e detenzione dei dati, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013. Il monitoraggio degli interventi finanziati è effettuato dal soggetto attuatore, tenuto a rispettare il cronoprogramma procedurale finanziario, pena la revoca del finanziamento;

f) Utilizzare il logo del Ministero del turismo nelle iniziative finanziate, nonché assicurare un adeguato livello di visibilità e di promozione del contributo del Ministero del turismo, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, dell'Atto di programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026.

Articolo 8

(Modalità di erogazione del finanziamento quota 20%)

1. I contributi a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, assegnati all'esito del presente Avviso, sono trasferiti dal Ministero del turismo ai soggetti beneficiari secondo le seguenti modalità, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, dell'Atto di programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026:
   a) Nella misura minima del 33% del contributo, e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'erogazione avviene successivamente ai provvedimenti di assegnazione e impegno delle risorse;
   b) Nella misura minima del 33% del contributo, e comunque nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'erogazione avviene previa acquisizione di una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL), che dia contezza della realizzazione di almeno il 50% dei lavori, del piano finanziario aggiornato e di analitica documentazione fiscalmente valida delle spese effettivamente sostenute, con copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP. Sono riconosciute le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2026. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al Ministero del turismo la documentazione indicata entro il primo trimestre del 2027;
   c) Per la quota residua, l'erogazione avviene previa acquisizione di una relazione sullo stato finale dei lavori (SAL finale), del piano finanziario aggiornato e di analitica documentazione fiscalmente valida delle spese effettivamente sostenute, con copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al Ministero del turismo la documentazione indicata entro il primo trimestre del 2028.
2. Entro novanta giorni dalla conclusione degli interventi finanziati e, comunque, entro il primo trimestre del 2029, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al Ministero del turismo una relazione finale dettagliata delle attività realizzate, il piano finanziario consuntivo e analitica rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, ovvero copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP, nonché il certificato di regolare esecuzione degli interventi. Sono riconosciute le spese sostenute fino al 31 dicembre 2028.

Articolo 9

(Commissione di valutazione delle proposte progettuali a valere sulla quota del 20%)

1. Le operazioni di valutazione e selezione degli interventi proposti per il finanziamento, a valere sulla quota del 20% delle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, sono svolte da apposita Commissione interna di valutazione, istituita ai sensi dell'art. 6 dell'Atto di programmazione prot. n. 43832 del 26 marzo 2026, e nominata con decreto del Segretario generale dopo il termine ultimo per la presentazione delle istanze.
2. La Commissione di valutazione, di cui al presente articolo, definisce il regolamento di funzionamento della stessa.

Articolo 10

(Rendicontazione - controllo e revoca)

1. Si definiscono le modalità operative che i soggetti beneficiari devono seguire nella fase di rendicontazione delle spese effettuate in ordine all'attuazione degli interventi oggetto di finanziamento.

   Le spese sono ammissibili quando sono:

   a. *Effettive*: le spese devono essere sostenute e chiaramente riferibili al programma degli interventi. Sugli atti di impegno di spesa e su tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa deve essere riportato il CUP e il riferimento al progetto;

   b. *Coerenti*: le spese sostenute devono essere coerenti con l'intervento proposto e con il decreto di concessione e sono verificate con riferimento alla proposta progettuale presentata e al piano finanziario relativo;

   c. *Comprovabili*: i titoli di spesa devono essere giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;

   d. *Tracciabili:* i pagamenti relativi alla realizzazione del programma degli interventi sono considerati ammissibili solo se effettuati attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti finanziari. I bonifici dovranno riportare nella causale, tutti gli estremi utili (data, numero fattura e nominativo del fornitore) ad individuare in maniera univoca il collegamento con la fattura oggetto del pagamento.

2. Il soggetto beneficiario trasmette al Ministero del turismo, entro il primo trimestre del 2027 e successivamente entro il primo trimestre del 2028, una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL) corredata da un quadro economico aggiornato e dalle fatture e quietanze di pagamento attestanti l'avanzamento del progetto, recanti l'indicazione del CUP e il riferimento al progetto, nonché l'avanzamento dell'alimentazione dei dati finanziari sulla BDAP.
3. Al termine della realizzazione delle attività, e comunque entro il primo trimestre del 2029, il soggetto beneficiario trasmette la certificazione di regolare esecuzione dell'attività firmata dal responsabile, il piano finanziario a consuntivo, rendicontazione delle spese sostenute, copia delle fatture e delle quietanze di pagamento recanti l'indicazione del CUP e il riferimento al progetto, nonché il completamento dell'alimentazione dei dati sulla BDAP.
4. I soggetti beneficiari caricano i dati sulla BDAP al fine di alimentare il sistema di monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Il mancato rispetto delle disposizioni relative al caricamento dei dati sui sistemi informativi della BDAP comporta la revoca del finanziamento.
5. Il Ministero del turismo può chiedere ulteriori informazioni ai soggetti beneficiari del contributo in merito all'attuazione del progetto finanziato e può effettuare controlli, anche a campione.

6. Il Ministero del turismo provvede alla revoca del finanziamento, nelle seguenti ipotesi:
   a) Mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario;
   b) Omessa alimentazione del sistema di monitoraggio BDAP;
   c) Mancato avvio o non corretta realizzazione dell'intervento;
   d) Violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento applicabile, incluse le disposizioni in materia di pubblicità e di informazione poste in capo al soggetto beneficiario;
   e) Accertata indebita percezione del contributo con provvedimento definitivo, nonché nel caso in cui il beneficiario non acconsenta o impedisca l'esecuzione di controlli e verifiche disposte dalle autorità e/o dagli organismi a ciò preposti, o tali controlli o verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al soggetto beneficiario;
   f) Mancato rispetto di ogni altra condizione prevista dalla determinazione di concessione del finanziamento.
   g) Ottenimento di contributi per il medesimo progetto, ivi comprese le agevolazioni a titolo di "de minimis", previste da altre fonti pubbliche, quali risorse statali, regionali o dell'Unione europea o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
   h) Rilascio di dichiarazioni mendaci o utilizzo di documentazione falsa o non veritiera, in qualunque fase del procedimento.

Articolo 11

(Clausola di Salvaguardia)

1. Fino all'assunzione dei decreti di trasferimento delle risorse, il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Ministero del turismo che si riserva, pertanto, la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare e/o revocare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le eventuali spese sostenute per la presentazione della domanda. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Articolo 12

(Trattamento dei dati e obblighi di riservatezza)

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 del GDPR 2016/679:

   a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Ministero del turismo;

   b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dei dati dell'opera e dell'importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza;

c) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall'articolo 115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari;

d) i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi controinteressati e di diffusione sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Articolo 13

(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso, nonché la graduatoria finale di merito e i successivi decreti di concessione delle risorse ai soggetti beneficiari, sono pubblicati sul sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it. La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.
2. La presentazione della domanda, di cui all'articolo 1 del presente Avviso, non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti istanti.
3. Il presente Avviso costituisce "lex specialis" e, pertanto, la partecipazione allo stesso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti norme comunitarie e nazionali.

Il Direttore Generale
Federico Amedeo Lasco
documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

FEDERICO AMEDEO LASCO
24.04.2026 13:18:59 GMT+02:00